

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE****INDICE**

ART.1	OGGETTO DELL'APPALTO.	3
ART.2	DURATA DELL'APPALTO. OPZIONI.	3
ART.3	COSTO DEL SERVIZIO.	3
ART.4	PRINCIPALI OBBLIGHI DELL'ISTITUTO CASSIERE.	4
ART.5	SERVIZIO DI CASSA.	4
ART.6	FIRME AUTORIZZATE.	4
ART.7	ATTI E DOCUMENTI.	5
ART.8	TASSI DI INTERESSE – VALUTE – ADDEBITO COMMISSIONI.	5
ART.9	ESERCIZIO FINANZIARIO.	5
ART.10	RISCOSSIONI.	6
ART.11	PAGAMENTI.	6
ART.12	REQUISITI DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI.	7
ART.13	PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO.	7
ART.14	ANTICIPAZIONI DI CASSA.	7
ART.15	PROCEDURE DI INTERNET BANKING.	8
ART.16	RISCOSSIONE E ATTIVITÀ DA SVOLGERE TRAMITE IL NODO PAGOPA.	8
ART.17	ASSISTENZA ON LINE.	10
ART.18	DIVIETO DI SUBAPPALTO.	10
ART.19	RESPONSABILITÀ E GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO.	10
ART.20	INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ'.	10
ART.21	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ'.	11
ART.22	RISERVATEZZA.	11
ART.23	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	11
ART.23-BIS	DESIGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 REGOLAMENTO (UE) 2016/679.	12
ART.24	OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.	13
ART.25	CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ.	14
ART.26	FORO COMPETENTE.	14

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

Contratto con l'Istituto di credito per la gestione, a titolo gratuito, delle operazioni contabili e patrimoniali dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

TRA

Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore generale Mario Nobile, incarico conferito con D.P.C.M. del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (nel seguito per brevità anche "AgID" o "Agenzia"),

E

L'**Istituto di credito** _____, con sede legale in _____, codice fiscale e partita IVA _____, iscritta al n. _____ dell'Albo _____, rappresentata dal Dott./Dott.ssa _____, nella sua qualità di _____,

PREMESSO che:

- L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è assoggettata al regime di Tesoreria unica (L. 29 ottobre 1984 n. 720 e relative norme attuative; DPCM 29 novembre 2011; L. 7 agosto 2012, n. 134) che comporta il dovere di adempiere agli obblighi di legge previsti dalla Banca d'Italia, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da ogni altro soggetto istituzionale cui debba rispondere in tema di comunicazione di finanza pubblica, in particolare:
 - l'Agenzia è in contabilità economico-patrimoniale: le entrate proprie sono costituite dal contributo ordinario da MEF e da entrate per ricavi per attività di vigilanza non preventivabili a priori;
 - l'Agenzia presenta un bilancio civilistico ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del c.c.;
 - l'Agenzia si avvale del sistema contabile JSIS-Jsiac;
 - l'importo della anticipazione massima richiedibile è quello espressamente indicato dall'art. 52 del D.P.R. 97/2003 e quindi entro il limite di 3/12 delle entrate accertate nell'anno precedente;
 - i bilanci dell'Agenzia e i documenti ad essi connessi sono pubblicati sul sito AgID alla relativa sezione del Portale dell'Amministrazione Trasparente.
- L'operatore economico affidatario dovrà garantire il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, quali la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti o da norme pattizie, nonché, eventuali operazioni di riscossione tramite il nodo dei pagamenti PagoPA.
- E' stata indetta apposita Trattativa Diretta (TD) con confronto preventivi sulla piattaforma www.acquistinretepa.it del MePA, (nell'ambito della categoria di riferimento, con CPV 66600000-6 e con individuazione del CCNL da applicare) per individuare l'operatore economico a cui affidare il servizio di cassa per un importo a base d'asta pari ad € 16.000,00 e per un periodo di 5 (cinque) anni, da aggiudicare ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, al minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.
- E' stato acquisito il CIG;
- A seguito della verifica positiva della documentazione presentata, della verifica del possesso dei requisiti dell'operatore economico risultato aggiudicatario ai sensi degli art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 si procederà alla stipula su MePA;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Alla luce del contesto sinteticamente richiamato, l'Agenzia per l'Italia Digitale richiede all'*Istituto bancario affidatario*, l'espletamento del servizio di cassa allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata e finalizzata a garantire l'ordinaria gestione finanziaria dell'ente.

Il servizio dovrà essere svolto con l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità, finanza e bilancio dell'Agenzia, approvato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministero dell'economia e delle Finanze in data 1º settembre 2016 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 in esecuzione dell'art. 2 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e con le modalità riportate nel presente documento.

Pertanto, l'istituto Cassiere, affidatario dei servizi, è tenuto ad eseguire a titolo gratuito, le seguenti operazioni:

- riscossione delle entrate;
- pagamento delle spese;
- custodia dei titoli e valori;
- adempimenti connessi previsti dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti o da norme pattizie;
- garantire l'allineamento al contesto tecnico, operativo e normativo vigente, per eventuali operazioni di riscossione tramite il nodo dei pagamenti PagoPA.

ART.2 DURATA DELL'APPALTO. OPZIONI.

1.Il presente accordo acquisterà efficacia con il perfezionamento dello stesso e avrà una durata di 60 mesi.

2.L'Agenzia, entro l'importo massimo, IVA esente, previsto, si riserva la possibilità di avvalersi, di eventuali opzioni da esercitarsi, solo ove necessario e ricorrendone i presupposti, per la proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., tramite apposita comunicazione via PEC da indirizzare all'OE a cura del RUP, con congruo preavviso. E' quindi comunque fatto obbligo all'Istituto cassiere di proseguire nel servizio alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza del contratto nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, per un periodo non superiore a sei mesi (ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023).

3.È facoltà dell'Agenzia di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di sei mesi e senza che ciò possa dar luogo a diritti e/o eccezioni di alcun genere da parte del Cassiere.

4.Qualora la Banca non ottemperi alle richieste avanzate, l'AgID si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.

ART.3 COSTO DEL SERVIZIO.

1.Il servizio di cassa verrà svolto dall'Istituto Cassiere affidatario per il quale spetterà un compenso pari all'offerta economica presentata in TD sul MePA e giudicata congrua.

2.Il rimborso avverrà su presentazione di note mensili: l'Agenzia per l'Italia Digitale, avuta comunicazione delle spese suddette tramite elenco descrittivo, provvederà ad emettere il relativo mandato di pagamento.

Il costo relativo all'eliminazione dei rischi da interferenza è pari a Euro 0,00 in quanto, data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento dello stesso, non si ravvisano particolari rischi ai fini della sicurezza, eccetto quelli specifici dell'attività propria dell'impresa.

3.Nessuna spesa, ad eccezione di quelle sopra menzionate, potrà essere posta a carico dell'AgID.

4.In caso di esercizio delle opzioni da esercitarsi, solo ove necessario e ricorrendone i presupposti, per la proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sarà cura del RUP dare atto del costo aggiuntivo per il periodo di estensione contrattuale, nella comunicazione che sarà inviata via pec all'OE a cura del RUP, con congruo preavviso, ai sensi del precedente art. 2 e delle previsioni della DT di indizione e del Disciplinare della TD.

ART.4 PRINCIPALI OBBLIGHI DELL'ISTITUTO CASSIERE.

1. L'Istituto Cassiere dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dalla presente convenzione, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore.
2. L'Istituto Cassiere dovrà, in particolare, tenere correntemente aggiornato un giornale di cassa su cui registrare, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento.
3. L'Istituto Cassiere procederà ogni tre mesi, o a scadenza più ravvicinata qualora l'Agenzia lo ritenga opportuno, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle dell'Agenzia. Copia del "quadro di raccordo" nonché l'elenco degli ordinativi inestinti, saranno trasmessi all'Agenzia entro il 15° giorno successivo al periodo di riferimento.

ART.5 SERVIZIO DI CASSA.

1. Sono rimborsabili, le spese effettivamente sostenute per imposta di bollo e bolli postali, nonché le spese e commissioni applicate dall'Istituto Cassiere per incassi e pagamenti effettuati in Area SEPA ed extra SEPA a favore di fornitori, purché accompagnate da debita documentazione e fatta salva ogni contraria disposizione di legge.
2. Nessuna commissione è dovuta all'Istituto Cassiere per i pagamenti di stipendi ed emolumenti al personale dipendente AgID, nonché per i compensi ai componenti degli organi di controllo.
3. Nessuna spesa, ad eccezione di quelle menzionate nello schema dell'offerta economica, potrà essere posta a carico dell'Agenzia.
4. L'Agenzia, avuta comunicazione delle spese suddette tramite elenco descrittivo, provvederà ad emettere il relativo mandato di pagamento.
5. Si precisa che relativamente ai bonifici extra SEPA, gli stessi saranno tariffati alle condizioni standard di Istituto e che eventuali spese o commissioni reclamate da Banche, tramite e corrispondenti, intervenute nel trasferimento, saranno poste a carico dell'Ente.
6. Sarà cura dell'AgID non appena si avvertisse la necessità di ricorrere alle anticipazioni di cassa verificare con l'Istituto cassiere il tasso adottato e la sua congruenza rispetto ai valori di mercato.
7. Nel periodo antecedente l'inizio del contratto e quello successivo alla sua scadenza, fino al pieno subentro del nuovo assegnatario, e comunque per un periodo massimo di mesi 12 (Dodici), l'Istituto Cassiere è tenuto a fornire, con continuità e adeguatezza, tutte le attività ed i servizi, relative all'oggetto ed alle finalità del contratto, che si rendessero necessari e fossero richiesti dall'AgID.
8. L'Istituto Cassiere non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'AgID. L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale dell'Istituto Cassiere, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto.

ART.6 FIRME AUTORIZZATE.

1. L'AgID comunicherà preventivamente all'Istituto Cassiere le generalità e la qualifica delle persone autorizzate, e di quelle delegate in sostituzione, a firmare digitalmente o in firma autografa, le reversali di riscossione ed i mandati di pagamento, nonché comunicherà tempestivamente le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza, nomina o sostituzione. L'Istituto Cassiere provvederà a dare esecuzione alle comunicazioni di cui sopra dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse.
2. Nel caso in cui le reversali di riscossione ed i mandati di pagamento siano firmati dai delegati, si intenderà automaticamente che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o impedimento dei titolari.
3. Per firma digitale deve intendersi un particolare tipo di forma elettronica qualificata e basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

ART.7 ATTI E DOCUMENTI.

1. Ad avvio del servizio l’Agenzia trasmetterà all’Istituto Cassiere lo Statuto ed il Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale, economica e finanziaria nonché, le future successive variazioni.
2. L’Istituto Cassiere avrà l’obbligo di tenere aggiornati e custodire, anche mediante sistemi informatici:
 - a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento;
 - b) gli ordinativi telematici – le reversali di incasso ed i mandati di pagamento - una volta estinti, dovranno essere resi disponibili all’Agenzia tramite flusso telematico corredati delle relative quietanze;
 - c) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti al fine di accertare in ogni momento la posizione di incasso e di pagamento (elenco delle partite pendenti di riscossione e di pagamento ed elenco reversali e mandati in evasione);
 - d) eventuali altri documenti previsti dalla legge.
3. L’Istituto Cassiere dovrà mettere a disposizione:
 - a) quotidianamente, in via telematica, all’Agenzia il rendiconto delle operazioni di cassa effettivamente compiute;
 - b) giornalmente l’estratto del conto corrente bancario, completo dei dati analitici identificativi di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate nel periodo considerato, completo delle relative valute. Tali dati, alternativamente, potranno essere riportati in apposito tabulato a parte, da consegnare mensilmente, quale allegato all’estratto del conto corrente bancario. L’Istituto Cassiere invierà, annualmente, in via telematica, entro il 10 gennaio di ogni esercizio, l’estratto del conto corrente bancario, completo dei dati analitici identificativi di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate nel periodo considerato, completo delle relative valute.
4. L’Agenzia verificherà gli estratti conto trasmessi, segnalando per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

ART.8 TASSI DI INTERESSE – VALUTE – ADDEBITO COMMISSIONI.

1. La liquidazione degli interessi avrà luogo con la cadenza e alle condizioni previste.
2. Sulle giacenze di cassa del conto corrente verranno applicati il tasso di interesse annuo attivo risultante dall’esito della procedura, la cui liquidazione avrà luogo annualmente.
3. Sulle anticipazioni ordinarie di cassa sarà applicato il tasso di interesse passivo dichiarato dall’Istituto Cassiere durante la procedura di affidamento, la cui liquidazione avrà luogo con cadenza annuale.
4. Alle operazioni di pagamento, tramite mandato o partita pendente, verrà attribuita la valuta dello stesso giorno lavorativo di esecuzione del mandato, indipendentemente dalle modalità di estinzione.
5. L’addebito delle commissioni sui mandati, a carico dell’Agenzia, sarà quello risultante dall’esito della procedura di gara.
6. Salvo quanto già precisato nei precedenti articoli, i tassi di interesse, la valuta attribuita alle operazioni di incasso e le commissioni corrisponderanno a quelli offerti.

ART.9 ESERCIZIO FINANZIARIO.

1. La gestione finanziaria ha durata annuale, con inizio 1° gennaio e termine 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non potranno effettuarsi operazioni di riscossione o di pagamento sul bilancio dell’esercizio precedente.
2. Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio successivo, l’Istituto Cassiere restituirà – in forma cartacea, ove si renda necessario, o mediante flusso telematico – per l’annullamento, all’Agenzia le reversali e gli ordinativi di pagamento inestinti emessi nell’esercizio di chiusura; detti documenti saranno accompagnati da una distinta in duplice copia, ove si renda necessario, di cui una firmata per ricevuta sarà restituita dall’Agenzia all’Istituto Cassiere.

ART.10 RISCOSSIONI.

1. Le entrate saranno riscosse in base ad ordinativi di riscossione (reversali) rilasciati dall'Agenzia numerati progressivamente e firmati (digitalmente nel caso di ordinativi telematici) dalle persone legittimate. Su richiesta dell'Agenzia, l'Istituto Cassiere fornirà, entro il giorno lavorativo successivo, gli estremi di qualsiasi reversale eseguita.
2. L'Istituto Cassiere sarà tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo o causa, a favore dell'Agenzia contro il rilascio di apposita ricevuta. Tali incassi saranno comunicati all'Agenzia che emetterà, tempestivamente, le relative reversali.
3. Per gli ordinativi telematici la presenza di una qualsiasi irregolarità comporta l'obbligo di richiesta annullamento del flusso.
4. Le reversali di incasso non estinte alla data del 31 dicembre saranno restituite all'Agenzia per l'annullamento.

ART.11 PAGAMENTI.

1. I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, secondo le specifiche tecniche del mandato informatico OPI gestito attraverso il sistema SIOPE, con analitica indicazione dei singoli beneficiari (a titolo esemplificativo: pagamento di emolumenti al personale e/o gettoni di presenza e/o indennità e/o compensi a terzi, fornitori etc.), emessi dall'Agenzia e firmati digitalmente dalle persone autorizzate.
2. L'Istituto Cassiere renderà disponibile entro la stessa giornata le quietanze dei pagamenti effettuati con indicazione della data di esecuzione e dello stato di pagamento e di ogni altro elemento utile attestante l'avvenuto pagamento.
3. Gli ordinativi di pagamento OPI devono prevedere le seguenti modalità di estinzione:
 1. Cassa.
 2. Regolarizzazione.
 3. Bonifico bancario o postale.
 4. Sepa credit trasfer.
 5. Assegno Circolare.
 6. Accredito conto corrente postale.
 7. Vaglia postale o vaglia del tesoro.
 8. Addebito pre-autorizzato.
 9. Accredito tesoreria provinciale Stato per Tab. A).
 10. Accredito tesoreria provinciale Stato per Tab. B).
 11. Regolarizzazione accredito tesoreria provinciale stato per Tab. A).
 12. Regolarizzazione accredito tesoreria provinciale stato per Tab. B).
 13. Compensazione.
 14. Bonifico estero euro.
 15. Giro-fondi di tesoreria ove previsto dalle norme.
4. I pagamenti su conti correnti esteri saranno effettuati dall'Istituto Cassiere sulla base di ordini di bonifici firmati digitalmente dalle persone autorizzate.
5. I mandati di pagamento, su richiesta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, saranno estinti con una delle seguenti modalità:
 - a) accredito in conto corrente postale, intestato al creditore;
 - b) assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'AgID;
 - c) bonifico bancario;
 - d) per il mandato telematico dovrà essere restituita la quietanza con l'indicazione del relativo mandato.
6. L'Istituto Cassiere non dovrà dar corso al pagamento di mandati che risultano irregolari, ovvero privi di un qualsiasi elemento previsto, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute. La presenza di una qualsiasi irregolarità comporta l'obbligo di annullamento del flusso.

7. L'Istituto Cassiere, su conforme richiesta dell'Agenzia dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo o da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo pagamento, che è emesso entro (dieci) giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione e comunque non oltre il mese successivo a quello in corso.
8. L'Istituto Cassiere sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione del creditore, qualora ciò sia disceso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Agenzia sull'ordinativo di pagamento.
9. Gli ordinativi di pagamento saranno regolarizzati, di norma, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione del flusso per i mandati telematici.
10. L'Istituto Cassiere sarà, comunque, tenuto ad eseguire con precedenza assoluta i pagamenti dichiarati urgenti dall'Agenzia e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali è indicata la data di esigibilità.
11. L'estinzione dei mandati ha luogo secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia con assunzione di responsabilità da parte dell'Istituto Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Agenzia sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguiti.
12. L'Agenzia si impegna a non presentare all'Istituto Cassiere ordinativi di pagamento oltre la data indicata nella circolare di "chiusura delle contabilità", diramata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e precisamente nella Sezione Spese – Termini di emissione dei titoli di spesa – Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, come riportato nel campo "data di esigibilità".
13. Le commissioni a carico del beneficiario e da addebitarsi all'Agenzia saranno applicate dall'Istituto Cassiere nella misura e secondo le modalità risultanti dall'esito della procedura di affidamento.
14. L'Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto dell'Agenzia fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato all'Agenzia per consentire l'adozione di conseguenti provvedimenti.

ART.12 REQUISITI DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI.

1. Gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso dovranno rispettare lo standard OPI emesso dall'AgID.

ART.13 PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO.

1. Su richiesta dell'Agenzia, l'Istituto Cassiere procederà al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolato da apposito contratto. A tal fine, l'Agenzia trasmetterà all'Istituto Cassiere il provvedimento con il quale verranno individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carte di credito e stabiliti i limiti di utilizzo.
2. L'Agenzia provvederà ad emettere gli ordinativi di pagamento a copertura delle spese, successivamente al ricevimento, delle carte di credito, dell'estratto conto mensile.
3. L'Istituto Cassiere provvederà a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Agenzia.

ART.14 ANTICIPAZIONI DI CASSA.

1. In via eventuale, nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente, su apposita richiesta dell'Agenzia, corredata della deliberazione dell'organo competente, l'Istituto Cassiere si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa.
2. Gli interessi a carico dell'Agenzia verranno calcolati sull'importo dell'anticipazione utilizzata e decorreranno dalla data di effettivo utilizzo.
3. In caso di cessazione del servizio di cassa, per il trasferimento ad altro soggetto, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'Istituto Cassiere verrà rimborsato di ogni suo credito, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso dell'Istituto Cassiere subentrante (che dovrà essere espresso all'atto di sottoscrizione del contratto) a riconoscere all'Agenzia l'anzidetta esposizione derivante dall'utilizzo dell'anticipazione di cassa.
4. L'Istituto Cassiere avrà diritto di rivalersi delle anticipazioni di cassa concesse su tutte le entrate fino a totale compensazione delle somme anticipate.



5. Il tasso di interesse annuo applicato sulle anticipazioni di cassa sarà quello dichiarato dall'Istituto Cassiere.

ART.15 PROCEDURE DI INTERNET BANKING.

1. Le operazioni relative al servizio di tesoreria, finora descritte nei loro contenuti sostanziali, dovranno essere interamente svolte attraverso le più aggiornate procedure di internet banking. Nello specifico, l'Istituto Cassiere dovrà garantire, quale servizio di base:

- a) Invio di disposizioni di pagamento e riscossione;
- b) Verifica delle informazioni sul saldo contabile e sul saldo Banca d'Italia;
- c) Controllo della situazione di cassa;
- d) Consultazione di tutti i documenti emessi.

ART.16 RISCOSSIONE E ATTIVITÀ DA SVOLGERE TRAMITE IL NODO PAGOPA.

1. PagoPA è il sistema che permette ai cittadini e alle imprese di effettuare pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni, le quali sono obbligate ad aderire al sistema medesimo e a programmare le attività di implementazione dei servizi.

2. Si richiede di supportare l'Agenzia per tutti gli esiti applicativi e organizzativi quali la produzione degli avvisi di pagamento (cartacei o elettronici), l'incasso, la riconciliazione e la rendicontazione.

3. In qualità di tesoriere, la banca potrà riversare immediatamente gli incassi provvedendo alla creazione automatica dei provvisori di entrata, assicurando una migliore attribuzione degli accrediti pervenuti e semplificando notevolmente l'attività di riconciliazione da parte dell'Agenzia.

4. Deve essere possibile creare un avviso di pagamento, sia partendo da un flusso di emissione massivo, sia gestendo direttamente on line l'interazione con il debitore. Tale avviso sarà messo a disposizione del debitore tramite consegna diretta all'indirizzo di spedizione, oppure tramite mail (ordinaria o certificata), oppure direttamente on line.

5. Sull'avviso di pagamento è previsto un apposito spazio, utilizzabile da parte del Creditore, per fornire ai destinatari eventuali comunicazioni in ordine alla causale del pagamento ed alle voci che concorrono alla determinazione dell'importo complessivo.

6. I dati dell'avviso di pagamento e le interazioni e flussi e l'archivio degli incassi dovranno essere mantenuti in un archivio on line per poter permettere al personale dell'Agenzia di conoscere in tempo reale lo stato di ogni singolo avviso. Sulla base degli incassi pervenuti, la procedura deve garantire giornalmente l'accreditamento degli importi di spettanza del soggetto beneficiario. Per quanto attiene alla conciliazione contabile delle disposizioni accreditate, la rendicontazione periodica degli incassi avvenuti è assistita dal dettaglio delle operazioni di accredito effettuate.

7. Dovranno essere garantite almeno le seguenti funzionalità/attività:

Funzionalità e attività richieste	Requisiti minimi delle funzionalità e attività richieste
Emissione avvisi di pagamento	Emissione massiva: Il creditore dovrà poter consegnare alla banca un flusso informatico contenente tutti i dati necessari alla produzione dell'avviso. Tale flusso dovrà essere caricato autonomamente in un'apposita area all'interno del portale dell'Istituto, ovvero potrà essere spedito con altri canali alla banca. La banca dovrà verificare il flusso ricevuto, segnalare al Creditore eventuali anomalie riscontrate e procede alle lavorazioni successive (consegna al debitore). In aggiunta all'avviso di pagamento dovrà essere possibile inviare al debitore comunicazioni personalizzate per ciascun nominativo, nonché comunicazioni istituzionali
	Emissione singolo avviso: Tramite il portale della banca dovrà essere possibile creare singoli avvisi di pagamento previa digitazione dei dati essenziali. Tali avvisi saranno resi disponibili immediatamente mediante la creazione di un file in formato.pdf. Il Creditore potrà in tal modo consegnare subito al Debitore l'avviso di pagamento, ovvero potrà spedire nei modi e nei tempi a lui più consoni l'avviso stesso.
	Emissione on line in tempo reale: La Banca dovrà mettere altresì a disposizione una specifica applicazione telematica per consentire la generazione on-line di avvisi di pagamento. Tale applicazione, fruibile mediante reindirizzamento web o interfaccia web services, può essere validamente utilizzata per produrre o rigenerare avvisi di pagamento nell'ambito dei servizi on-line riservati agli utenti. Le potenzialità dello strumento possono essere validamente sfruttate per il più ampio progetto di avvisatura elettronica, con i conseguenti vantaggi in termini di efficienza e di contenimento dei costi, finalizzato all'invio degli avvisi di pagamento agli utenti in veste elettronica. Pertanto, la soluzione relativa alla generazione di avvisi di pagamento on-line può essere utilizzata anche per generare gli avvisi di pagamento in veste elettronica, da rendere disponibili agli utenti nell'ambito del portale del Creditore. Tale soluzione consente quindi di "consegnare" gli avvisi di pagamento di nuova emissione (nuove rate) o volendo - in un'area riservata - di rendere disponibile lo storico degli avvisi emessi (utile per eventuali ricerche o per la ristampa in caso di



	smarrimento).
Consegna degli Avvisi ai Debitori	<p>Nel caso di emissione massiva degli avvisi di pagamento, la banca provvederà alla stampa e all'imbustamento degli avvisi creati. Ogni singolo plico potrà contenere molteplici fogli:</p> <ul style="list-style-type: none">-uno o più avvisi di pagamento;-una lettera personalizzata nei contenuti per ogni debitore;-un allegato standard in svariati formati;-quant'altro necessario ad una completa informazione al debitore. <p>La possibilità di inserire più di un avviso di pagamento permette di spedire ad inizio anno tutte le rate in carico ai debitori. La spedizione del plico così creato può essere effettuata in svariati modi. Nello specifico: Spedizione tramite recapitatori autorizzati. La busta contenente tutti i documenti di cui sopra deve poter essere spedita in modi e tempi diversi.</p>
Spedizione tramite posta elettronica	<p>L'invio della documentazione può anche essere eseguito tramite Posta Elettronica Certificata, ovvero tramite e-mail ordinaria. Questo servizio prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">-l'invio massivo della documentazione in formato .pdf, a fronte di un elenco di indirizzi PEC (o indirizzi mail ordinari) fornito dal Creditore;-la gestione delle ricevute applicative aggregandole al messaggio originario (solo nel caso di invio tramite PEC);-la gestione delle eventuali mail non andate a buon fine. Verrà fornito al Creditore un elenco di tali mail e successivamente verrà deciso di comune accordo come gestire tali ritorni;-l'invio al Creditore di un flusso massivo comprendente le mail spedite e le ricevute applicative (solo nel caso di invio tramite PEC).
Modalità di pagamento	<p>I debitori possono estinguere il proprio debito avvalendosi di molteplici intermediari abilitati all'incasso, potendo in tal modo scegliere la modalità di pagamento ritenuta più comoda e veloce.</p> <p>Sul sito internet www.pagopa.gov.it è pubblicato l'elenco degli intermediari abilitati all'incasso degli avvisi. In ogni caso le caratteristiche in termini di tempi di rendicontazione restano invariate per qualsiasi intermediario.</p> <p>Ogni intermediario abilitato può rendere disponibili svariati sistemi di pagamento, quali ad esempio lo sportello al pubblico, il proprio sito internet, l'applicazione mobile, ecc.</p> <p>Tramite la lettura/digitazione del codice avviso, l'intermediario provvederà all'incasso di quanto dovuto. Ogni intermediario potrà applicare una commissione di pagamento diversificata per canale di in Sull'avviso di pagamento è riportata una data di scadenza che ha valore esclusivamente indicativo: infatti, gli avvisi sono sempre pagabili sino ad un eventuale loro discarico (vedi paragrafo successivo). La Banca deve mettere a disposizione del Creditore la possibilità di procedere all'emissione di solleciti di pagamento. Tali solleciti possono essere una mera ristampa dell'avviso originario, con l'aggiunta della descrizione "sollecito", oppure possono essere una vera e propria nuova emissione, con la possibilità di procedere al recupero di eventuali sanzioni, mora o interessi.</p> <p>In entrambi i casi, è possibile aggiungere eventuali comunicazioni redatte dal Creditore di carattere perentorio o con la veste di intimazione al pagamento. La tipologia di spedizione (posta prioritaria, massiva, raccomandata) può ovviamente differire da quella utilizzata per la spedizione degli avvisi originari; sarà ad esempio possibile spedire i solleciti tramite posta raccomandata ottenendo così date certe di consegna.</p>
Pagamenti oltre la scadenza; solleciti di pagamento	<p>Sull'avviso di pagamento è riportata una data di scadenza che ha valore esclusivamente indicativo: infatti, gli avvisi sono sempre pagabili sino ad un eventuale loro discarico (vedi paragrafo successivo). La Banca deve mettere a disposizione del Creditore la possibilità di procedere all'emissione di solleciti di pagamento. Tali solleciti possono essere una mera ristampa dell'avviso originario, con l'aggiunta della descrizione "sollecito", oppure possono essere una vera e propria nuova emissione, con la possibilità di procedere al recupero di eventuali sanzioni, mora o interessi.</p> <p>In entrambi i casi, è possibile aggiungere eventuali comunicazioni redatte dal Creditore di carattere perentorio o con la veste di intimazione al pagamento. La tipologia di spedizione (posta prioritaria, massiva, raccomandata) può ovviamente differire da quella utilizzata per la spedizione degli avvisi originari; sarà ad esempio possibile spedire i solleciti tramite posta raccomandata ottenendo così date certe di consegna.</p>
Cancellazione avvisi di pagamento	<p>La banca deve garantire che i dati degli avvisi di pagamento siano mantenuti su un archivio on line sempre accessibile a tutti gli intermediari; prima del pagamento l'intermediario deve controllare la pagabilità di ogni singolo avviso. Questa caratteristica rende molto interessante l'eventuale cancellazione degli avvisi non pagati, rendendoli di fatto non più validi per il pagamento. Gli avvisi cancellati potranno essere riemessi con l'aggiunta di eventuali more, interessi o spese aggiuntive.</p>
Accredito e rendicontazione	<p>Ogni singolo intermediario che abbia provveduto all'incasso di uno o più avvisi dovrà giornalmente accreditare il conto di gestione di ogni singolo Creditore. L'accredito dovrà poter avvenire cumulativamente per la totalità dei pagamenti avvenuti in giornata, ovvero singolarmente per ogni pagamento.</p> <p>E' quindi chiaro che potenzialmente il conto di gestione del Creditore potrà avere una notevole movimentazione. Tale movimentazione dovrà avere riscontro con i singoli riversamenti, ovvero con i file di rendicontazione che ogni singolo intermediario spedirà, tramite la struttura del Nodo dei Pagamenti, al Creditore. Sarà quindi la Banca a provvedere all'omogeneizzazione di tutti i flussi contabili e di rendicontazione, al fine di non pesare in alcun modo sulla struttura tecnico-finanziaria del Creditore. Quest'ultimo avrà sempre e comunque un unico file di rendicontazione che conterrà tutti gli incassi, a prescindere dal canale utilizzato dai debitori per il pagamento. Giornalmente la Banca provvederà ad accreditare il Creditore per gli importi inerenti alle disposizioni esitate.</p> <p>A cadenza giornaliera, settimanale o mensile la banca invierà al Creditore i flussi telematici di rendicontazione. Tali flussi sono assistiti dalla relativa conciliazione contabile, per una costante, certa e</p>

immediata quadratura.

ART.17 ASSISTENZA ON LINE.

1. L'Istituto Cassiere dovrà garantire un adeguato servizio di assistenza on line, fornita da personale specializzato e competente in materia del servizio di cassa nelle pubbliche amministrazioni, finalizzato a fornire, al personale dell'Agenzia preposto alla gestione, le necessarie indicazioni per il superamento delle criticità che emergano nel corso dello svolgimento delle procedure, nonché alla rimozione on line, ove possibile, di eventuali impedimenti al completamento delle procedure stesse in corso di espletamento.

ART.18 DIVIETO DI SUBAPPALTO.

Considerata la particolare natura del servizio, non è consentito il ricorso al subappalto.

ART.19 RESPONSABILITÀ E GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO.

1. Durante l'esecuzione del servizio l'Istituto Cassiere sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Agenzia in conseguenza dell'espletamento del servizio stesso. L'Istituto Cassiere sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose.

2. L'Istituto Cassiere sarà responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti citati nonché a quelli che saranno successivamente emanati.

3. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, nonché per gli eventuali danni causati all'Agenzia, alle Istituzioni o a terzi, l'Istituto Cassiere risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

ART.20 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ.

1. L'Agenzia, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare delle penalità in ogni caso di accertata violazione del contratto nonché della normativa primaria e regolamentare vigenti.

2. La penalità sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Istituto Cassiere, le quali dovranno pervenire entro dieci giorni lavorativi dalla data di contestazione. In particolare, la contestazione relativa a gravi e reiterate inadempienze riferite a:

- mancata produzione dei quadri di raccordo o mancata concordanza tra le scritture dell'Istituto Cassiere e quelle dell'Agenzia;
- smarrimento degli ordinativi di pagamento da eseguire;
- mancata restituzione degli ordinativi di pagamento eseguiti,

valgono quali contestazioni ai sensi dell'art. 1454 (diffida ad adempire) del codice civile.

3. Con le medesime modalità verrà contestato ogni altro inadempimento di rilevante importanza per lo svolgimento del servizio.

4. L'Istituto Cassiere a sua volta è tenuto ad adottare prontamente le opportune misure per eliminare gli inconvenienti segnalati.

5. Per eventuali ritardi dell'Istituto Cassiere nell'evasione degli ordinativi di riscossione e pagamento rispetto alle modalità ed ai tempi previsti, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 50 del D.P.R. 27/02/2003, n. 97:

- a) per ciascun ordinativo, in ragione di dieci centesimi di euro per ogni mille euro o frazione, per ogni giorno lavorativo di ritardo:
 - importo minimo applicabile: 6 euro;
 - importo massimo applicabile: 1.000 euro;
- b) in caso di ordinativi riguardanti una pluralità di beneficiari, le penali di cui al punto a) sono applicate alle singole disposizioni inesitate.

6. Le penali saranno detratte dall'Agenzia dal pagamento del corrispettivo di cui all'art. 3. In caso di incipienza, saranno oggetto di accredito diretto da parte dell'Istituto Cassiere sul conto intestato all'Agenzia.

7. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza pregiudizievole all'Agenzia, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

ART.21 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.

1. L'Istituto Cassiere assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie".
2. Pertanto, lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia provvederà ad accreditare l'importo spettante esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.
4. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r all'Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all'Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART.22 RISERVATEZZA.

L'operatore economico si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando, nel contempo, la trasparenza delle attività svolte.

ART.23 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. L'operatore economico è tenuto ad informare il proprio personale in merito al trattamento dei dati personali durante la presente fase di trattativa diretta e, in caso di affidamento, altresì durante la successiva fase di vigenza contrattuale. Il Fornitore, in persona del proprio legale rappresentante, si impegna a fornire tale informativa al personale di cui saranno trattati i dati personali.

2. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si informa come segue:

–*Titolare del trattamento dei dati personali*: Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), corrente in Roma, via Liszt n. 21, PEC: protocollo@pec.agid.gov.it.

–*Contatti del Responsabile della protezione dei dati personali*: Roma, via Liszt n. 21, e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it.

–*Categorie e fonti dei dati personali*:

i dati personali acquisiti da AgID ineriscono unicamente informazioni anagrafiche e di contatto di persone fisiche che ricoprono cariche all'interno della società che partecipa alla procedura e che, eventualmente, risulterà affidataria del servizio o di referenti da questi nominati. Oltre a tali dati, possono essere trattati altresì dati personali di tipo giudiziario, all'unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall'interessato ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale.

–*Finalità e base giuridica del trattamento dei dati*:

i dati personali sono trattati per consentire la partecipazione alla procedura di affidamento e successivamente, per gestire il conseguente vincolo contrattuale. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà l'utile partecipazione alla procedura di affidamento. La base giuridica del trattamento è individuata nell'esecuzione di misure precontrattuali e, successivamente, contrattuali nonché nell'adempimento degli obblighi legali posti in capo ad AgID.

–*Categorie di destinatari dei dati*:

AgID tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato e i propri fornitori di servizi tecnici e/o telematici e attraverso il portale MePA. I destinatari dei dati personali, qualora richiesto dalla normativa vigente, sono nominati responsabili del trattamento. AgID non trasferisce i dati personali a Paesi terzi né a organizzazioni internazionali.

–*Periodo di conservazione dei dati personali*:

- a) fase di definizione e procedura di affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine della procedura di affidamento e, in seguito, per il periodo previsto dalla normativa vigente;
- b) fase successiva all'affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine del periodo di vigenza contrattuale e, successivamente, per il periodo previsto dalla normativa vigente.

-Diritti degli interessati:

gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi allo stesso e la portabilità dei propri dati personali, laddove ne ricorrono i presupposti. Le richieste vanno rivolte ad AgID, anche mediante il responsabile della protezione dei dati personali ai contatti sopra indicati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato che comporti effetti giuridici sull'interessato.

ART.23-BIS DESIGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Agenzia designa l'operatore economico quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, n. 8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento), con riferimento alle attività di cui al presente Contratto.
2. Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dal Contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:
 - Oggetto e finalità: come individuati ai sensi del precedente art. 1;
 - Durata: come individuata ai sensi del precedente art. 2;
 - Tipologia di dati personali: dati anagrafici e di contatto; dati economici e finanziari;
 - Categorie di interessati: dipendenti, personale in comando e collaboratori; soggetti esterni con cui l'Agenzia intrattiene rapporti economici.
3. Per la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il Responsabile del trattamento dei dati personali designato, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:
 - a. trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., dal Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b. trattare i dati personali, acquisiti nello svolgimento delle attività delegate, per le sole finalità di cui al presente Contratto;
 - c. nel trattare i dati personali, attenersi alle istruzioni fornite dal Titolare, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento si impegna a informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vietи tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Sono considerate istruzioni le prescrizioni previste dal presente Contratto, dagli eventuali suoi allegati, le indicazioni di cui all'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, periodicamente revisionata, e dalla presente designazione, le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" e le "Linee guida per lo sviluppo del software sicuro" emanate dall'Agenzia, laddove applicabili, e ogni altra eventuale comunicazione del Titolare al Responsabile concernente le modalità di trattamento dei dati. Il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi il Regolamento o altre disposizioni unionali europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
 - d. non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali trattati ai sensi del presente Contratto, senza la previa autorizzazione del Titolare, e limitarsi alle sole comunicazioni strettamente necessarie alle finalità di cui al presente Contratto;



- e. ai sensi dell'art. 30, par. 2 del Regolamento, tenere il registro delle attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare stesso e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
 - f. formare adeguatamente i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e garantire che su questi gravi un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - g. tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento. Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, il Titolare potrà richiedere al Responsabile l'implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal Contratto e le misure di sicurezza richieste, il Responsabile si impegna a comunicarlo per scritto al Titolare, fornendo al medesimo l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;
 - h. fornire supporto al Titolare, qualora richiesto, nell'effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali;
 - i. consentire al Titolare l'effettuazione di verifiche periodiche, ispezioni e/o audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
 - j. avvisare il Titolare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali e assistere l'Agenzia in tali contesti;
 - k. informare il Titolare, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, di ogni violazione di dati personali, condividendo ogni documentazione utile e assistendo il Titolare nella gestione della violazione e, qualora necessario, nella relativa notifica al Garante per la protezione dei dati personali entro il termine di 72 ore dall'intervenuta conoscenza della violazione nonché nell'eventuale comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento;
 - l. assistere l'Agenzia nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui al Capo III del Regolamento;
 - m. ricorrere a un altro Responsabile (di seguito Sub-Responsabile) esclusivamente qualora il Sub-Responsabile offra garanzie sufficienti alla messa in atto di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi del Regolamento e solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Il Responsabile dovrà comunicare tempestivamente al Titolare i dati identificativi del Sub- Responsabile, i dati del contratto di esternalizzazione e le attività di trattamento delegate, nonché la decadenza o sostituzione del Sub Responsabile.
 - n. mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dall'AgID in qualità di titolare del trattamento dei dati personali o da altro soggetto da questi incaricato;
 - o. su richiesta del Titolare, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali al termine del presente Contratto o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento nonché cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o la normativa nazionale prevedano la conservazione dei dati.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa espresso riferimento alla normativa unionale europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

ART.24 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

- 1. AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n.

165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrice di servizi in favore dell'Agenzia.

3. L'operatore economico affidatario quale soggetto terzo è tenuto, nei rapporti con AgID, ad uniformare la propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART.25 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ.

1. L'operatore economico dovrà altresì attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA. estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrice di beni e servizi.

2. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue ss.mm.ii, AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. Il Fornitore affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente e dai seguenti Piani e Determinazioni: il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, adottato con la DT DG n. 28/2024 del 31 gennaio 2024; la DT DG n. 14 del 31 gennaio 2025 di "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027" e successivo aggiornamento avvenuto con la DT DG n. 230 del 27 ottobre 2025 di "Approvazione dell'aggiornamento del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027".

3. In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia.

4. L'operatore economico, affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

ART.26 FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'operatore economico dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art.1 Oggetto dell'Appalto;

Art.2 Durata dell'Appalto;

Art.3 Costo del servizio;

Art.4 Principali obblighi dell'Istituto Cassiere;

Art.19 Responsabilità e Garanzie per la regolare gestione del servizio;

Art.20 Inadempienze contrattuali e Penalità;

Art.23 Informativa sul trattamento dei dati personali;

Art. 23-bis Designazione ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679

Art.26 Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto

(per l'operatore economico)